

SENATO DELLA REPUBBLICA  
VII LEGISLATURA

---

(N. 241-A)

RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE  
(AFFARI ESTERI)

(RELATORE SANTI)

S U L

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri  
di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 OTTOBRE 1976

---

Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: 1) Convenzione sull'assunzione delle prove all'estero in materia civile e commerciale, adottata a L'Aja il 18 marzo 1970; 2) Convenzione sulla legge applicabile alla responsabilità per danni causati da prodotti, adottata a L'Aja il 2 ottobre 1973; 3) Convenzione sull'amministrazione internazionale delle successioni, adottata a L'Aja il 2 ottobre 1973; 4) Convenzione concernente il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni relative alle obbligazioni alimentari, adottata a L'Aja il 2 ottobre 1973; 5) Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, adottata a L'Aja il 2 ottobre 1973

---

Comunicata alla Presidenza il 31 maggio 1977

---

**ONOREVOLI SENATORI.** — Il disegno di legge numero 241, presentato dal Ministro degli esteri di concerto col Ministro di grazia e giustizia, propone l'autorizzazione alla ratifica di cinque convenzioni che hanno per oggetto: l'assunzione di prove in materia civile o commerciale, all'estero; la legge applicabile alla responsabilità per danni causati da prodotti; l'amministrazione internazionale delle successioni; il riconoscimento e l'esecuzione relative alle obbligazioni alimentari; sempre sulle obbligazioni alimentari, i criteri per la individuazione della legge applicabile.

Tale infatti è il contenuto del primo articolo, mentre al secondo si dispone la esecuzione delle cinque convenzioni, secondo le norme specifiche di ciascuna.

Le convenzioni sono state adottate a l'Aja: la prima il 18 marzo 1970, le altre il 2 ottobre 1973; l'Italia ha proceduto alla firma delle cinque convenzioni il 6 febbraio 1975 (anche per la quinta, diversamente da quanto risulta a pagina 96 dello stampato, a causa di errore materiale).

1. — La prima convenzione ha per oggetto l'assunzione delle prove all'estero in materia civile o commerciale.

Essa costituisce una parziale revisione delle precedenti convenzioni de l'Aja sulla procedura civile del 1905 e del 1954, ne sostituisce gli articoli 8 e 16 (vedi articolo 29), e rende applicabili gli accordi aggiuntivi, salvo che gli Stati interessati non convengano altrimenti.

Si tratta di una convenzione di tipo aperto, in quanto vi può aderire, dopo la sua entrata in vigore, qualsiasi altro Stato, verificandosi le condizioni previste dall'articolo 39: si tratti cioè di Stato appartenente alla Conferenza de l'Aja sul diritto internazionale privato, o all'Organizzazione delle Nazioni Unite od a una sua Istituzione specializzata, o parte dello statuto della Corte internazionale di giustizia e vi sia la accettazione degli stati contraenti.

Una prima parte della convenzione regola i modi ed i limiti di una collaborazione

tra autorità giudiziarie degli Stati contraenti per il compimento di atti giudiziari (che non siano preliminari o esecutivi) su richiesta ed in vista di procedimenti in corso o futuri, senza onere di spesa salvo che non vengano richiesti procedure particolari ed esperti. In ogni Stato contraente viene istituita una « Autorità centrale » in qualità di agente ricevente, il che semplifica il procedimento in quanto consente di prescindere dalle altre autorità dello Stato eventualmente competenti.

Nella esecuzione delle rogatorie si tiene conto del diritto interno dello Stato richiesto il quale può rifiutarsi se l'esecuzione non rientri nelle attribuzioni del potere giudiziario, oppure se ritenga la sua natura pregiudizievole alla propria sovranità o sicurezza.

La convenzione prevede anche che le prove in materia civile o commerciale possano essere ottenute nel territorio di uno Stato contraente da agenti diplomatici o consolari di altro Stato contraente, purchè:

- 1) si tratti di cittadini di uno Stato che essi rappresentano;
- 2) nella circoscrizione di propria competenza;
- 3) per un procedimento ivi iniziato;
- 4) senza uso di misure coercitive.

Ogni Stato tuttavia si è riservato facoltà di autorizzazione su richiesta.

Con l'autorizzazione gli stessi agenti diplomatici o consolari possono procedere ad ogni atto istruttorio riguardante i cittadini dello Stato di residenza o di uno Stato terzo.

Tale facoltà è riconosciuta anche ad ogni persona regolarmente designata a tale scopo come « commissario » e previa autorizzazione dell'Autorità competente nel rispetto delle condizioni sopraindicate (articolo 17).

Sia gli agenti diplomatici o consolari che i commissari hanno facoltà di chiedere all'Autorità del luogo l'assistenza necessaria eventuale.

Per le persone interessate agli atti istruttori è sancito il diritto di poter essere assistiti dal proprio avvocato e far valere immunità e privilegi di legge.

Nel suo complesso la convenzione, che avrà una durata di cinque anni, rinnovabile salvo denuncia, tende a migliorare effettivamente la cooperazione giudiziaria in materia civile o commerciale facilitando la trasmissione e l'esecuzione delle commissioni rogatorie e promuovendo l'armonizzazione dei diversi metodi utilizzati a tale scopo, con una necessaria duttilità che consente agli Stati contraenti di adottare ancora procedure previste dalle loro leggi o consuetudini sempre che siano meno restrittive.

2. — La seconda convenzione in esame enumera le disposizioni comuni tra gli Stati firmatari riguardo alla legge da applicare nei casi di responsabilità per danni causati da prodotti.

La Convenzione definisce la estensione dei termini di « prodotto », « danno » e « persona »; indica i soggetti responsabili ed enumera le regole fondamentali per determinare « la legge applicabile »; la quale determina tutta la problematica relativa alla responsabilità, al risarcimento, all'onere della prova ed ai termini per la proposizione della domanda.

Nel corso dell'esame da parte della Commissione, il Governo ha proposto — e la Commissione ha ritenuto opportuno associarsi — lo stralcio di questa convenzione. Sembra infatti al Governo ed è sembrato alla Commissione che convenga soprassedere, per il momento, alla sua ratifica, in attesa che venga definita in sede comunitaria e in sede di Consiglio d'Europa una disciplina uniforme, di carattere sostanziale, della responsabilità dei produttori.

Come è stato spiegato, infatti, pur trattandosi di una convenzione di diritto internazionale privato e pur dovendosi approvare il criterio di collegamento previsto nell'articolo 4, deve tuttavia rilevarsi che tale criterio, secondo quanto è emerso nel corso dei lavori presso le suindicate organizzazioni internazionali, può determinare una alterazione della concorrenza ovvero addebitare a determinati soggetti stranieri il « costo » del nuovo regime protettivo attualmente allo studio.

Inoltre, la definizione dei concetti di « danno », « prodotto » e « persona », contenute

nella convenzione, se può apparire appropriata sul piano formale del criterio di collegamento per la individuazione della legge applicabile alla fattispecie concreta, trasferita sul piano sostanziale genera perplessità notevoli. Infatti, l'accrescimento della responsabilità della grande industria nei confronti dei consumatori danneggiati non può essere dilatata sino al punto di comprendere qualsiasi soggetto, anche non imprenditore.

La stessa materia è d'altra parte in corso di regolamentazione — *ex articolo 220 del Trattato di Roma* — da parte della CEE, nel cui ambito è stato costituito un apposito gruppo di lavoro, con l'incarico di elaborare una convenzione di diritto internazionale privato, interessante anche la responsabilità dei produttori.

Lo stralcio che la Commissione propone è dunque da collegarsi a motivi di perplessità sopravvenuti, in relazione agli sviluppi degli studi sulla materia, in sede internazionale, motivi di perplessità che sono stati in particolare segnalati dal competente Dicastero dell'industria.

3. — Il fine della terza convenzione è indicato nel preambolo con una precisa delimitazione: « stabilire disposizioni uniformi al fine di facilitare l'amministrazione internazionale delle successioni ».

Due sono stati i criteri seguiti dalla convenzione per la redazione del testo:

1) obbedire alle esigenze della prassi propria dei singoli Stati e del diritto internazionale e regolare i casi più frequenti di conflitto secondo la documentazione dell'ufficio permanente e le informative date dai singoli Governi;

2) lasciare alla interpretazione e al diritto interno dei Paesi contraenti il compito di regolare un certo altro numero di difficoltà.

Il modo per facilitare l'amministrazione internazionale delle successioni è stato individuato nel conferimento del potere di amministratore ad una sola persona che entra in possesso dei beni, procede alle diverse operazioni necessarie e conseguenti in rela-

zione alle passività, ai legati, alla consegna dei beni.

La convenzione realizza questo obiettivo con la istituzione del « certificato internazionale ». Questo è redatto secondo un modello unico con possibili varianti ed è allegato alla convenzione stessa.

Il certificato si propone di facilitare sul piano internazionale la prova della qualità della persona abilitata ad amministrare in base alla legge successoria competente ed a facilitare la prova della natura e della portata dei suoi poteri. Questo viene realizzato tenendo presenti e contemporando interessi e diritti del titolare del certificato, dei destinatari della successione: in tal modo si assolve alla necessità del controllo dei Paesi dove i beni sono situati.

Quindi si precisa, per il certificato internazionale, il modo e la natura della sua redazione, il riconoscimento, l'uso e gli effetti oltre la possibilità di annullamento, di modifica e di sospensione.

Le disposizioni di carattere generale concernono tra l'altro l'uso della lingua che può essere quella ufficiale dell'autorità che emette il certificato ma deve essere congiunta alla redazione in lingua francese o inglese.

Sono previsti inoltre modi di adattamento per i paesi con sistema plurilegislativo e procedure per la eliminazione dei conflitti tra convenzioni.

Le disposizioni finali relative alla natura della convenzione, alle forme di partecipazione, alla sua vicenda nel tempo sono secondo lo schema usuale della Conferenza dell'Aja.

4. — Le finalità della quarta convenzione sono:

stabilire disposizioni comuni per regolare il riconoscimento e la esecuzione reciproci delle decisioni relative alle obbligazioni alimentari nei confronti degli adulti;

coordinare queste disposizioni a quelle analoghe nei confronti dei fanciulli.

La convenzione è divisa in capitoli che ne regolano la applicazione — le condizioni per il riconoscimento e l'esecuzione delle deci-

sioni — con la conseguente procedura, per concludersi con le disposizioni complementari relative a istituzioni pubbliche legittimate in giudizio per ottenere il rimborso di prestazioni fornite al creditore di alimenti. Problemi particolari sono materia di disposizioni varie; fra queste: l'impegno degli Stati contraenti a concedere la massima priorità al trasferimento dei fondi versati a titolo di alimenti ed oneri connessi, anche nel caso che la legislazione imponesse restrizioni; la riserva del diritto di non riconoscere e quindi non dichiarare esecutive decisioni e transazioni in ipotesi particolari relative alle persone o alla prestazione degli alimenti se prevista come non periodica.

Le disposizioni finali sono quelle comuni della Conferenza de l'Aja.

Alcune osservazioni: la convenzione usa il termine « decisioni » perchè la materia può essere oggetto sia di pronunce giudiziarie sia di provvedimenti amministrativi (e per questa stessa ragione usa il termine generico di « autorità », potendo trattarsi sia di decisioni del magistrato, sia di provvedimenti dell'amministrazione).

Essa inoltre, si pone in rapporto complementare rispetto ad altre analoghe sui conflitti di legge in materia di obbligazioni alimentari, ma con un contenuto materiale più ampio: infatti si applica alle « decisioni » emanate per le obbligazioni alimentari riguardanti ogni creditore (prevedendo tuttavia per quest'ultimo il diritto di invocare ogni altra disposizione in materia, prevista da legge interna o da convenzioni, atta a non aggravare la sua posizione).

Al fine di stimolare l'unificazione delle norme si è cercato di ridurre quanto più possibile le condizioni per il riconoscimento (cfr. articolo 4), prevedendo tuttavia la possibilità del rifiuto sia di questo che dell'esecuzione in caso, o di manifesta incompatibilità con l'ordine pubblico, o di decisioni derivanti da una frode processuale (nn. 1 e 2, articolo 5) oppure in alcune ipotesi di contumacia non colpevole che possa aver influito nella decisione.

Si è inoltre risolto il dubbio circa il momento da tenere presente nella determina-

zione della litispendenza considerando la decisione straniera da delibere prevalente sul giudizio nazionale sul merito eventualmente pendente.

Sul problema della competenza ha prevalso la teoria del principio della residenza abituale quale criterio di collegamento in materia di conflitto di leggi; circa il principio di nazionalità, sulla linea di un precedente stabilito dalla convenzione tra i paesi della Comunità europea che regola la competenza diretta ed indiretta, è stata accettata all'unanimità anche la competenza del foro dell'istante.

Tenendo conto dei delicati problemi che insorgono in questo ambito, e poichè è in questione anche, come si è visto, l'autorità amministrativa, la possibilità di adesione da parte di Stati non membri della Conferenza è stata condizionata a mancata opposizione da parte di uno o più Stati che abbiano ratificato la Convenzione.

Relativamente ai minori le innovazioni rispetto alla convenzione del 1958 sono contenute nel secondo comma dell'articolo 1 per quanto riguarda la inclusione della transazione, e negli articoli 18 e 19 per quanto riguarda le istituzioni pubbliche che abbiano chiesto in loro favore il riconoscimento e la esecuzione di una decisione nei confronti del debitore di alimenti.

5. — La quinta ed ultima convenzione ha essa pure come oggetto le obbligazioni alimentari nei confronti degli adulti con l'intento di coordinarsi anche alle disposizioni della Convenzione del 1956 in relazione alle obbligazioni alimentari nei confronti dei fanciulli.

Tuttavia ha un delimitato campo di applicazione indicato dal primo capitolo: regola solo i conflitti di leggi e quindi dà i criteri per individuare « la legge applicabile ». Stabilisce l'ambito delle obbligazioni alimentari derivanti da relazioni di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, comprendendo lo stato di figlio non legittimo. Ma rinvia

ad altre leggi per la definizione dello *status* delle persone.

La legge indicata dalla convenzione si applica prescindendo dal presupposto della reciprocità, anche se si tratta di una legge di Stato non contraente (articolo 3), salvo la eccezione del contrasto con l'ordine pubblico (articolo 11).

Quale criterio principale ma non esclusivo, si fonda sulla residenza abituale del creditore e individua come legge applicabile quella interna dello Stato relativo.

Nei casi in cui le parti siano della stessa nazionalità si può applicare la legge nazionale (articolo 5) e quando il creditore di alimenti non possa ottenerli neppure invocando le leggi nazionali, si applica la legge interna dell'autorità adita, mentre per i coniugi divorziati, separati o che ebbero il matrimonio nullo od annullato, la legge applicabile è quella dello Stato in cui si sono avute le relative pronuncie.

È riconosciuto anche ad ente pubblico il diritto ad ottenere il rimborso, e nel caso la legge applicabile è quella che regola l'ente.

Disposizioni varie regolano l'applicabilità della convenzione in relazione alla sua entrata in vigore, a persone determinate (tra coniugi ed *ex* coniugi, persona minore di 21 anni non coniugata) contemplando i casi in cui lo Stato contraente abbia più sistemi di legislazione, di applicazione territoriale o personale, o diverse unità territoriali con proprie norme legislative.

Anche di tale convenzione la Commissione chiede l'autorizzazione alla ratifica.

6. — La Commissione affari esteri propone, con unanime parere, che il Senato accolga il disegno di legge nella parte che riguarda le convenzioni di cui ai punti 1), 3), 4) e 5) dell'articolo 1 del testo proposto dal Governo e stralci la convenzione di cui al punto 2. Sottopone pertanto all'Assemblea un testo opportunamente modificato nel senso anzidetto e su di esso sollecita il voto favorevole.

SANTI, relatore

## DISEGNO DI LEGGE

## TESTO DEL GOVERNO

Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: 1) Convenzione sull'assunzione delle prove all'estero in materia civile e commerciale, adottata a L'Aja il 18 marzo 1970; 2) Convenzione sulla legge applicabile alla responsabilità per danni causati da prodotti, adottata a L'Aja il 2 ottobre 1973; 3) Convenzione sull'amministrazione internazionale delle successioni, adottata a L'Aja il 2 ottobre 1973; 4) Convenzione concernente il riconoscimento e la esecuzione di decisioni relative alle obbligazioni alimentari, adottata a L'Aja il 2 ottobre 1973; 5) Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, adottata a L'Aja il 2 ottobre 1973

## Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le seguenti Convenzioni:

- 1) Convenzione sull'assunzione delle prove all'estero in materia civile e commerciale, adottata a L'Aja il 18 marzo 1970;
- 2) Convenzione sulla legge applicabile alla responsabilità per danni causati da prodotti, adottata a L'Aja il 2 ottobre 1973;
- 3) Convenzione sull'amministrazione internazionale delle successioni, adottata a L'Aja il 2 ottobre 1973;
- 4) Convenzione concernente il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni relative alle obbligazioni alimentari, adottata a L'Aja il 2 ottobre 1973;
- 5) Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, adottata a L'Aja il 2 ottobre 1973.

## Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alle Convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, agli articoli 38, 20, 44, 35 e 25 delle Convenzioni stesse.

## DISEGNO DI LEGGE

## TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: 1) Convenzione sull'assunzione delle prove all'estero in materia civile e commerciale, adottata a L'Aja il 18 marzo 1970; 2) Convenzione sull'amministrazione internazionale delle successioni, adottata a L'Aja il 2 ottobre 1973; 3) Convenzione concernente il riconoscimento e la esecuzione di decisioni relative alle obbligazioni alimentari, adottata a L'Aja il 2 ottobre 1973; 4) Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, adottata a L'Aja il 2 ottobre 1973

## Art. 1.

*Identico:*

- 1) *identico*;

**Stralciato.**

2) Convenzione sull'amministrazione internazionale delle successioni, adottata a L'Aja il 2 ottobre 1973;

3) Convenzione concernente il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni relative alle obbligazioni alimentari, adottata a L'Aja il 2 ottobre 1973;

4) Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, adottata a L'Aja il 2 ottobre 1973.

## Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alle Convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, agli articoli 38, 44, 35 e 25 delle Convenzioni stesse.